



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 03 del 10/01/2023



Ravvedimento speciale per le violazioni tributarie su dichiarazioni validamente presentate

Riferimenti normativi:

- Legge di Bilancio per il 2023 (L. n. 197/2022, pubblicata in G.U. del 29/12/2022 in vigore dal 01/01/2023), art. 1 commi 174-178.

SINTESI: NOVITA' IN VIGORE DAL 01/01/2023 IN TEMA DI DEFINIZIONE DI VIOLAZIONI TRIBUTARIE (DIVERSE DA AVVISI BONARI E IRREGOLARITA' FORMALI) RIGUARDANTI DICHIARAZIONI VALIDAMENTE PRESENTATE

Ai sensi dei commi 174-178 dell'art. 1 della L. n. 197/2022 (c.d. Legge di Bilancio 2023), in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, si potranno definire anche le violazioni tributarie diverse da avvisi bonari e irregolarità formali, relative alle dichiarazioni "validamente presentate" riguardanti i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e pregressi. La regolarizzazione potrà avvenire dilazionando gli importi in massimo 8 rate trimestrali, a cui si aggiungeranno gli interessi legali e le sanzioni pari a 1/18 del minimo edittale.

Attenzione: entro il 31 marzo 2023 si dovrà versare la prima rata e dovranno essere rimosse le irregolarità od omissioni, altrimenti non sarà possibile beneficiare di tale ravvedimento.

La regolarizzazione è consentita purché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione o di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni previste dall'art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973.

CONDIZIONI PER FRUIRNE:

- le violazioni non devono essere state già contestate alla data del versamento del dovuto;
- si deve trattare di dichiarazioni validamente presentate (pertanto, la sanatoria non è possibile per le dichiarazioni omesse).



PER LA REGOLARIZZAZIONE OCCORRE:

- rimuovere le irregolarità;
- versare l'imposta, gli interessi e le sanzioni queste ultime, però, ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile.

COME EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLE SOMME

Il versamento delle somme potrà essere effettuato **in un'unica soluzione oppure dilazionato in 8 rate trimestrali**, di pari importo, di cui la **prima** in scadenza al **31 marzo 2023**.

Le rate successive alla prima, a cui saranno aggiunti gli interessi al tasso legale, seguiranno il seguente scadenziario:

- 30 giugno;
- 30 settembre;
- 20 dicembre;
- 31 marzo.

COME SI PERFEZIONA IL RAVVEDIMENTO SPECIALE?

Per sanare le violazioni tributarie, il contribuente non solo dovrà pagare il dovuto ma necessariamente dovrà rimuovere le irregolarità od omissioni. Nel dettaglio è previsto che la sanatoria si conclude previo rispetto dei due punti:

- pagamento integrale del dovuto o della prima rata entro il 31 marzo 2023;
- rimozione delle irregolarità o omissioni.

Ai sensi del comma 175 dell'art. 1 della sopracitata Legge, il mancato pagamento, totale o parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo:

- degli importi ancora dovuti,
- della sanzione prevista dall'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta,
- degli interessi nella misura prevista dall'art. 20, D.P.R. n. 602/1973, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023.

In tali ipotesi la cartella di pagamento dovrà essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

ESCLUSIONE DALLA REGOLARIZZAZIONE

Ai sensi del comma 176 dell'art. 1 della sopracitata Legge, la regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

Arsego, 10 gennaio 2023.

Studio Sarragioto
Cipriani Sarragioto